

## **REGOLAMENTO INTERNO**

approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Consorziati  
il giorno 02/04/2016

### **Art. 1)**

In esecuzione di quanto previsto dalle "Disposizioni generali e finali" dello Statuto Sociale del Consorzio "Gravina in Murgia – Consorzio Turistico", di seguito indicato brevemente come "Consorzio", è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento Interno, approvato dall'assemblea dei soci del 02/04/2016

Esso potrà essere integrato e/o modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sottoposto nuovamente all'assemblea dei soci per l'approvazione.

### **Art. 2)**

Valore di questo Regolamento

L'osservanza dei principi e delle regole di questo Regolamento e l'applicazione operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate sono parte essenziale ed integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Consorziato.

### **Art. 3)**

Obbligo di riservatezza

I Consorziati e tutti gli organi del Consorzio sono vincolati al segreto professionale. Gli atti e le informazioni apprese, anche in via incidentale, durante lo svolgimento di ogni attività statutaria, regolamentare e comunque afferente ogni attività consortile, sono considerati riservati, salvo disposizioni di Legge contrarie o preventivo accordo scritto tra le parti.

### **Art. 4)**

Le spese per la gestione del Consorzio saranno sopportate dai Consorziati.

I contributi dovuti dai soci per le spese di funzionamento e per l'attività del Consorzio, così come indicato nelle norme Statutarie, sono fissati di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Art. 5)**

Il contributo annuale deliberato sarà versato dai soci in una o più soluzioni con le modalità e alle scadenze deliberate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, in relazione alle esigenze finanziarie del Consorzio, così come determinate dalle risultanze contabili e/o dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea.

### **Art. 6)**

Al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio così come dallo Statuto Sociale, vengono definite le seguenti tipologie di contribuzione:

- a) contributi annuali ordinari versati come previsto dall'art. 4) del presente Regolamento dai consorziati;
- b) contributi variabili versati dai singoli soci o categorie di soci che svolgono la loro attività nell'interesse del Consorzio: per lavori di importo fino a € 40.000,00 (euro quarantamila) di fatturato la misura del contributo è fissata nel 5% dell'importo fatturato; per importi superiori la percentuale sarà valutata e concordata con il Consiglio Direttivo sulla base della tipologia dei lavori oggetto di affidamento;
- d) contributi straordinari per gli scopi previsti dallo Statuto, da versarsi previa presentazione del programma preventivo specifico da parte del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 7)**

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di apposite Commissioni di studio per specifici programmi e/o settori di intervento promozionale, composte anche da persone esterne al Consiglio Direttivo, purché esperte del settore, con scopo di predisporre pareri e relazioni a carattere consuntivo e/o propositivo.

E' discrezione dello stesso stabilire le modalità di costituzione.

### **Art. 8)**

In esecuzione delle norme Statutarie vengono previste e determinate le seguenti penalità:

- al socio inadempiente o ritardatario nel corrispondere le quote dovute e nel rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo applicherà una penalità fino ad un massimo di 5 punti oltre il Tasso Ufficiale di Sconto vigente; la misura sarà proporzionata ai tempi del ritardo e al contegno tenuto dal Consorziato rispetto alla contestazione;

- in caso di mancati o ritardati pagamenti da parte di un socio, il Consiglio Direttivo viene fin d'ora autorizzato a porre in essere, oltre al recupero degli interessi, tutte le azioni di tutela, ivi compresa l'azione legale a spese del socio inadempiente;

- ai soci che non si attenessero a quanto previsto dallo Statuto Sociale nonché alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e che con il loro comportamento recassero danno all'immagine, al decoro ed al buon funzionamento del Consorzio, il Consiglio Direttivo ha facoltà di:

a) comminare una penalità, da un minimo di €. 100,00 (cento) ad un max. di €. 1.000,00 (mille) per ogni infrazione contestata;

b) proporre all'assemblea ordinaria dei consorziati l'esclusione dalla compagine del Consorzio, previo rimborso della quota consortile da esso versata a suo tempo al netto delle spese.

La misura della penalità è decisa dal Consiglio Direttivo ed è proporzionata al fatto, atto o comportamento assunto dal Consorziato e al danno arrecato, con riserva per il Consorzio di agire per il risarcimento integrale in caso di quantificazione del danno superiore alla penalità massima stabilita dal presente Regolamento.

La contestazione da parte del Consiglio Direttivo del fatto pregiudizievole avviene a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R e deve contenere la descrizione sintetica del fatto e del pregiudizio nonché la proposta di penalità massima eventualmente applicabile; dal momento della ricezione della contestazione il Consorziato ha dieci giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni che dovranno pervenire al Consorzio a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R. Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni valuta le osservazioni pervenute e, salva la facoltà di convocare il Consorziato per chiarimenti, assume la decisione del caso che è comunicata al Consorziato secondo le modalità di cui sopra.

#### **Art. 9)**

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché nel rispetto delle norme di Legge.

Il recesso lascia fermi e impregiudicati l'obbligo dei contributi e qualsiasi altro obbligo del socio nei confronti del Consorzio.

Il recesso ha effetto come stabilito nelle norme statutarie e comporta la perdita della qualità di socio.

La liquidazione della quota, al netto delle spese ed eventuali oneri e/o contributi dovuti, è effettuata in favore del socio receduto entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'annualità in cui si perfeziona e ha effetto il recesso.

#### **Art. 10)**

L'esclusione del socio ex artt. 2531 e 2533 del Codice Civile e per ogni altra causa prevista dallo Statuto e dal Regolamento, è deliberata secondo termini e modalità di legge e secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

In ogni caso, il provvedimento di esclusione deve contenere i motivi della decisione ed è comunicato al socio a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata A/R.

#### **Art. 11)**

Tutti i soci del Consorzio dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal presente Regolamento e ogni violazione sarà oggetto di valutazione secondo le procedure di cui all'art. 8.

#### **Art. 12)**

Possono far parte del Consorzio anche Soci Sostenitori.

I Soci sostenitori non sono computati nel numero di consorziati previsto dalla legge, nonché nel numero legale per la validità dell'Assemblea e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea consortile;

In alternativa alla partecipazione in qualità di consorziati, gli Enti Pubblici, i privati, le associazioni e altri enti e organismi non societari possono partecipare al Consorzio in qualità di Soci Sostenitori.

Gli aderenti al Consorzio sono vincolati alle deliberazioni e Regolamento interno approvati dai suoi organi.

La qualifica di Socio Sostenitore, si ottiene con apposita richiesta da formulare al Consiglio Direttivo e con il versamento della quota di sostenimento annua minima stabilita dallo stesso Direttivo.

La qualifica di Socio Sostenitore decade con il mancato pagamento della Quota di sostenimento annuale stabilita.

I Soci Sostenitori che non sono qualificabili quali imprenditori ma sono titolari di attività economiche ed hanno interesse allo sviluppo turistico nel territorio, qualora s'impegnino a versare la somma stabilita nel regolamento interno, possono beneficiare delle iniziative consortili.

**Art. 13)**

Ogni modifica e/o integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza.

**Art. 14)**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

**Art. 15) Norma transitoria sul recesso del socio**

In via transitoria, per i recessi comunicati prima dell'approvazione del Regolamento, la liquidazione della quota calcolata al netto delle spese ed eventuali oneri e/o contributi dovuti, sarà effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'annualità in cui è stato comunicato (e non anche perfezionato) il recesso, in deroga ai tempi stabiliti all'art. 9.